

## Pensavi di sapere tutto sui contratti di rete?

Data Articolo: 06 Ottobre 2014

Autore Articolo: Giorgia Martin

*“Con il **contratto di rete** più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. È quanto stabilito dal comma 4-ter, dell’articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 (c.d. “Decreto incentivi”). Vediamo quali sono le caratteristiche essenziali del contratto di rete, quali sono gli elementi da indicare nel contratto e quali sono le ultime novità in merito.*

Elemento essenziale del contratto di rete è il “**programma comune di rete**”, cioè un piano generale d’azione, che solo **chi è imprenditore** può applicare obbligandosi “... a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” (ad esempio la rete di franchising).

Ed è proprio questa finalità a distinguere i contratti di rete dalle associazioni temporanee di impresa e dai consorzi, nei quali la causa è la suddivisione in fasi di un lavoro che difficilmente può essere svolto dalla singola impresa o la condivisione di un’organizzazione comune volta a disciplinare una o più fasi delle singole attività (consorzio). In altre parole è possibile affermare che, mentre nei contratti appena richiamati, la causa è orientata direttamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi, **con i contratti di rete si persegue uno scopo ulteriore, ovvero l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività, mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia e individualità.**

Proprio in considerazione delle finalità appena richiamate, in ogni contratto devono essere indicati almeno: i dati dei partecipanti; gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le altre informazioni richieste dalla norma.

Per quanto riguarda la pubblicità e quindi l’efficacia costitutiva del contratto di rete, esso deve essere annotato **in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante** al fine di godere delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge.

I **contratti di rete**, quindi, possono essere una grande opportunità di business, non solo perché “l’unione fa la forza”, ma anche per le agevolazioni previste (sospensione d’imposta, contributi statali e a fondo perduto) che però, come stabilisce l’art 42 comma 2-quinquies del D.L. 78/2010, terminavano nel 2013. Infatti la norma prevede che: “L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.”

---

Tra le **novità di settembre** possiamo ricordare:

- da martedì 9 settembre 2014 sarà possibile compilare il **modello standard** per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese, utilizzando la procedura telematica disponibile nell'apposita area dedicata del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

La procedura informatica rilascerà quindi una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. Tale modello è stato approvato con il D.M. Giustizia 10.4.2014, n. 122, pubblicato sulla GU n. 196 del 25 agosto 2014;

- con Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato precisato che un'**associazione**, in quanto iscritta come soggetto nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), non è un'impresa e quindi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, **non può essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale "rete di imprese"**. Nel comma 4-quater dell'articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 si stabilisce che **"Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante ..."**. È quindi facile dedurre che **possono partecipare ad un contratto di rete solo "imprese"**, iscritte o potenzialmente iscrivibili nel Registro delle imprese.

Giorgia Martin – Centro Studi CGN